

## **CONTRATTO DI APPALTO**

### **GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLA MOTONAVE “ISEO” DELLA NAVIGAZIONE LAGO D’ISEO**

**(CIG: A0253A8DE3 – CUP: E99H23000010007)**

**contratto soggetto a imposta di bollo pari a € 250 ex Art. 18, comma 10 e Allegato I.4 D.lgs.  
36/2023**

TRA

Navigazione Lago d’Iseo srl c.f. e P.IVA 03000970164, in persona dell’ing. Tobias Faccanoni Giuseppe Marco Alessandro, nato a Milano il 16/09/1957, domiciliato per la carica a Costa Volpino in Via Nazionale n. 16, in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante

- committente -

E

Casa del Motore di G. Argilla & C. S.r.l. con sede legale in Via del Molo n. 64 a La Spezia (SP) c.f./p.iva 00057300113 in persona del Sig. Adorni Claudio nato a Aulla (Ms) il 10/10/1949, (come da C.I. n° CA89018FK del 08/11/2019 e da visura camerale storica del 09/01/2024 agli atti di Navigazione Lago d’Iseo srl, in qualità di legale rappresentante

-appaltatore -

### **PREMESSO**

- che con determina a contrarre del 20/10/2023 la Navigazione Lago d’Iseo srl ha stabilito di indire una gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l’affidamento delle prestazioni inerenti all’ammodernamento della motonave denominata “Iseo”;
- che il bando relativo alla gara di cui trattasi è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 02.11.2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 128 del 06/11/2023, sui siti internet

- <https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/procedura-aperta-rilevanza-comunitaria->

[lappalto-dell'affidamento-degli-interventi](#)

- <https://navigazione lagoiseo.apps.ckube.it/Pages/Bandi/procedure/digara/?id=316990>

nonché per estratto sui quotidiani nazionali:

- “Il Messaggero” e “L’Unità” e sui quotidiani locali “L’Identità-Rubrica Centro-Nord” e “Il Giornale-Edizione Lombardia”
- in data 16/11/2023 la gara in questione è stata espletata in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di e-procurement della CUC Area Vasta Sebino disponibile al suddetto indirizzo web;
- che hanno partecipato alla procedura n° 02 Società;
- che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri di valutazione indicati nella citata lettera di invito;
- che con i Verbali di gara del 07/12/2023 e 15/12/2023 la Commissione nominata con lettere prot. n. 1972 del 07/11/23 e n. 1991 del 13/12/23 incaricata di esaminare le offerte, ha proposto di aggiudicare la presente gara alla Società Casa del Motore di G. Argilla & C. S.r.l., la quale ha riportato, relativamente all'offerta tecnica ed economica presentata, il punteggio complessivo più alto e precisamente:
- che l'importo di aggiudicazione, al netto del ribasso dello 0,50%, è pari ad EURO €1.741.250,00 (di cui €650.000,00 quali costi della manodopera ed €13.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €20.000,00 per un importo contrattuale complessivo pari ad € 1.761.250,00 + IVA;
- che la Navigazione Lago d’Iseo srl con provvedimento prot. 01/2024 del 25/01/2024 ha dichiarato aggiudicataria della presente gara la Società Casa del Motore di G. Argilla & C. S.r.l.;
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata all’aggiudicatario e agli altri concorrenti e pubblicata sul sito di Navigazione Lago d’Iseo srl ai sensi del d.lgs. 36/2023;
- che con nota prot. n.6854/2024 del 0.01.2024 la AAO Provincia di Brescia ha comunicato alla Navigazione Lago d’Iseo srl l’esito favorevole dei controlli dei requisiti dell’aggiudicatario, con indicazione di procedere alla aggiudicazione definitiva dell’appalto;
- **che ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 la Società Casa del Motore di G. Argilla & C. S.r.l. in data 29.02.2024 ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di fidejussione assicurativa per un importo di €88.062,50 (ottantottomilasessantadue,50 euro), pari al 5% dell'importo del presente contratto;**
- che la Società Casa del Motore di G. Argilla & C. S.r.l. dichiara che quanto risulta dal presente

contratto, dalla Specifica Tecnica, dagli elaborati di progetto forniti dalla Committente, dal Disciplinare di Gara pubblicato il 06/11/2023, e dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni;

- che la Società ha effettuato un sopralluogo a bordo dell'unità e presso il cantiere navale della Navigazione Lago d'Iseo srl situato a Costa Volpino (BG) in data 15/11/2023;
- che la Società dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto della motonave, della situazione dei luoghi, di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili;
- che la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della presente gara, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- che gli atti e le dichiarazioni sopra indicati nelle premesse, benché non allegati materialmente al presente contratto ne costituiscono comunque parte essenziale ed integrante e pertanto vengono acquisiti e resteranno agli atti della Navigazione Lago d'Iseo srl, e di questo le parti ne danno atto ed approvano.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra rappresentate, nel confermare e ratificare la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

#### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Navigazione Lago d'Iseo srl, (in seguito per brevità "Committente") affida alla Società Casa del Motore di G. Argilla & C. S.r.l. (in seguito per brevità "Appaltatore"), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle prestazioni relative all'ammodernamento della motonave denominata "Iseo", così come descritte e stabilite in dettaglio nel presente contratto, nella Specifica Tecnica, negli elaborati di progetto forniti dalla Committente, dal Disciplinare di Gara pubblicato il 06/11/2023 e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme e condizioni stabilite dal presente contratto, dalla Specifica Tecnica, dai disegni, dalla lettera di invito e dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara che, come specificato nelle premesse, formano parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegati.

## ART. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, al netto del ribasso dello 0,50% per un importo di €1.741.250,00 (di cui €650.000,00 quali costi della manodopera ed €13.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €20.000,00 risulta pari ad € 1.761.250,00.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono appaltate "a corpo", pertanto l'importo contrattuale è comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario per l'esecuzione delle prestazioni medesime a perfetta regola d'arte, ivi incluso lo sviluppo del progetto esecutivo come meglio dettagliato nella Specifica Tecnica.

Le prestazioni di cui trattasi devono pertanto essere realizzate in modalità "chiavi in mano" nel senso che sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni medesime (comprese le spese da corrispondere al RINA, le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale ed i relativi oneri assicurativi, etc.), nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, anche se non esplicitamente detta o richiamata nel presente contratto e nella Specifica Tecnica, fatta eccezione per quanto posto a carico della Committente dai paragrafi 10.15 e 10.16 della Specifica Tecnica.

L'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale, anche in caso di sospensione o proroga del termine di ultimazione delle prestazioni; pertanto, in ogni caso, l'importo medesimo non è soggetto né a revisione né ad aggiornamenti.

## ART. 3 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo nei confronti dell'Appaltatore viene effettuato ratealmente come segue:

- **Anticipazione contrattuale:** entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di inizio dei lavori, la Committente corrisponde all'Appaltatore un'anticipazione pari al **20%** dell'importo contrattuale secondo i termini e le modalità di cui all'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ivi richiamata, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo dell'anticipazione viene progressivamente recuperato dalla Committente in occasione della maturazione delle rate sotto riportate.

**I^ rata: 20% dell'importo contrattuale** alla impostazione della chiglia del nuovo scafo. Si precisa

che la maturazione della rata in questione deve essere attestata da un apposito Certificato rilasciato dall'Ente di classifica.

**II^ rata: 30% dell'importo contrattuale** al montaggio dell'apparato motore ed organi di governo. Si precisa che la maturazione della rata in questione deve essere attestata da un apposito Verbale debitamente firmato dai rappresentanti della Committente e dell'Appaltatore.

**III^ rata: 30% dell'importo contrattuale** a seguito del varo della M/N nel lago d'Iseo e conseguente trasporto presso il cantiere navale di Costa Volpino (Bg). Si precisa che la maturazione della rata in questione deve essere attestata da un apposito Verbale debitamente firmato dai rappresentanti della Committente e dell'Appaltatore.

**IV^ rata: 20% dell'importo contrattuale** a seguito della sottoscrizione del Verbale di Collaudo di cui al successivo art. 6.

Si evidenzia che sull'importo di ciascuna delle suddette rate verrà effettuato il progressivo recupero dell'anticipazione contrattuale ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Dal corrispettivo spettante all'Appaltatore sono detratti gli importi che la Committente eventualmente corrisponde direttamente ai subappaltatori nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023, per le prestazioni dagli stessi eseguite, nonché le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo art.16.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione da parte della Committente:

- 1) del D.U.R.C. attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore;
- 2) delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il pagamento della IV^ rata è altresì subordinato all'acquisizione, da parte della Committente, di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, da svincolare allo scadere del periodo di garanzia di cui al successivo art.14. Tale cauzione viene richiesta a garanzia degli obblighi derivanti dal periodo di garanzia.

Il pagamento delle citate rate avviene a seguito di emissione di apposita fattura, a mezzo bonifico bancario con rimessa diretta entro 60 giorni d.f.f.m., sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore alla Committente nei termini previsti dalla legge 136/2010, unitamente ai soggetti abilitati ad operare sul conto medesimo.

Le fatture devono essere intestate a "Navigazione Lago d'Iseo srl", Via Nazionale 16 - 24062 Costa Volpino C.F.-P.I. 03000970164, devono essere emesse in regime di "split payment" e trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M.

n.55/2013 utilizzando il Codice Univoco Ufficio di destinazione **UF4XPD**.

In attuazione della legge 23/12/2014 n. 190 la Committente versa direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitato in fattura, e liquiderà all'Appaltatore il solo imponibile al netto dell'IVA. Il pagamento degli oneri necessari alla riduzione dei rischi interferenti è subordinato in ogni caso alla corretta applicazione delle misure di sicurezza previste dal DUVRI che verrà redatto dopo la sottoscrizione del contratto.

In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, la Committente procederà al pagamento diretto a norma dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

#### ART. 4 - MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI

Le modifiche e le varianti al presente contratto possono essere apportate secondo le condizioni, i limiti e le modalità di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 120 comma 9, d.lgs 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto stesso, senza che l'Appaltatore medesimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualunque variazione, modifica, aumento o diminuzione delle prestazioni in argomento, potrà essere eseguita solo se preventivamente autorizzata per iscritto dalla Committente.

#### ART. 5 - CONSEGNA DEI LAVORI

La Committente comunica a mezzo pec all'Appaltatore il giorno in cui quest'ultimo deve presentarsi presso il cantiere navale di Costa Volpino, o in altro luogo concordato, per prendere in consegna la motonave e predisporla per il trasporto.

La consegna in argomento è documentata con apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, da cui decorre il termine di ultimazione dei lavori di cui al successivo art.6.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna della motonave la Committente gli assegna un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Committente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.15.

Dal giorno della consegna grava interamente sull'Appaltatore ogni responsabilità in merito alle prestazioni, alle opere e ai danni diretti e indiretti al materiale, ai macchinari, alle apparecchiature, al personale e a terzi, a qualunque titolo presente nel cantiere.

## ART. 6 – TEMPISTICHE DI ESECUZIONE E COLLAUDO

Così come specificato dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica:

- le prestazioni contrattuali devono essere ultimate e collaudate con buon esito entro e non oltre il termine di 359 (trecentocinquantanove) giorni solari continuativi dalla data del verbale di inizio lavori di cui al precedente articolo;
- lo scalo di alaggio esterno del Cantiere di Costa Volpino (BG) può essere occupato dall'Appaltatore per un termine non superiore a 30 (trenta) solari continuativi (nella fase di disassemblaggio) e a 30 (trenta) solari continuativi nella fase di rimontaggio; resta inteso che le suddette tempistiche di occupazione, previa verifica della disponibilità dello scalo, devono risultare da appositi Verbali debitamente firmati dalle parti ed attestanti le date di inizio e di fine occupazione. Le suddette tempistiche possono essere prorogate soltanto per ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore tutte quelle che non derivano da colpa o negligenza dell'Appaltatore compresi eventuali scioperi, agitazioni sindacali, le epidemie, le condizioni meteorologiche avverse, le sospensioni dei trasporti e gli incidenti comunque determinati sulla nave o nelle officine della Committente, che oggettivamente ne impediscano la prosecuzione a regola d'arte.

Le prestazioni oggetto del presente contratto, fermo restando gli obblighi di garanzia, si considerano ultimate soltanto a seguito di collaudo avvenuto con buon esito che deve risultare da apposito Verbale firmato dall'Appaltatore e dalla Committente che attesti:

- 1) la realizzazione a perfetta regola d'arte di tutte le opere e le forniture nel rispetto del presente contratto, della Specifica tecnica, dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e dei regolamenti RINA;
- 2) l'avvenuta esecuzione, con esito positivo, delle prove di navigazione, ed il corretto funzionamento di tutti gli impianti ed apparati;
- 3) il raggiungimento da parte della motonave delle prestazioni indicate nella Specifica tecnica, ed il rispetto delle condizioni riportate nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

A tale verbale devono essere allegati tutti i disegni, le dichiarazioni di conformità, i certificati ed ogni altra documentazione stabilita dalla Specifica Tecnica.

Fino alla sottoscrizione del verbale di collaudo l'Appaltatore è responsabile della conservazione di tutte le opere eseguite.

Ove in sede di collaudo si riscontrassero delle anomalie nel funzionamento dei sistemi, o la non

conformità delle lavorazioni e/o forniture eseguite, ovvero il mancato rispetto delle prestazioni indicate nella Specifica Tecnica e/o nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore la Committente, fermo restando la facoltà di applicare le penalità previste dal presente Contratto, provvede ad assegnare un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione delle parti difettose e/o alla eliminazione delle anomalie riscontrate.

Resta inteso che qualora a seguito delle nuove operazioni di collaudo si accertasse la persistenza delle anomalie precedentemente riscontrate, la Committente, fermo restando la facoltà di applicare le penalità previste dal presente Contratto, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione delle lavorazioni in danno dell'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

#### ART. 7 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Eventuali sospensioni dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore non può di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. In ogni caso, è facoltà della Committente, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, di sospendere i lavori in relazione a fatti, e/o necessità, e/o esigenze di servizio derivanti anche dalla temporanea indisponibilità delle strutture e/o impianti messi a disposizione dell'Appaltatore.

La sospensione dei lavori in ogni caso non comporta la cessazione e l'interruzione dell'obbligo di custodia dell'opera dell'Appaltatore che è tenuto, pertanto, a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il verificarsi di danni.

#### ART.8 - CONDUZIONE DEI LAVORI

Entro e non oltre 15 giorni solari continuativi dalla firma del presente contratto l'Appaltatore deve consegnare alla Committente il **crono-programma** delle opere da eseguire per la relativa approvazione. La Committente si riserva 15 giorni solari continuativi per la valutazione di quanto presentato dall'Appaltatore e si riserva di richiedere adeguamenti a sua completa soddisfazione prima dell'accettazione del suddetto crono-programma. In tal caso l'Appaltatore è obbligato ad adeguarsi alle richieste della Committente senza aver nulla a pretendere.

L'Appaltatore ha la facoltà di svolgere le prestazioni ed organizzarsi nel modo che reputa più opportuno, per darle compiute nei termini contrattuali secondo le migliori regole d'arte e nel rispetto del citato crono-programma.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le

regole dell'arte, la Committente ordina all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari ad eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Committente dei danni eventualmente subiti. Non sono tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o in contraddizione agli ordini impartiti dalla Committente e da quanto disposto dal RINA e non conformi alla Specifica Tecnica ed all'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

Così come indicato nella Specifica Tecnica parte dei lavori possono essere eseguiti presso il cantiere navale di Costa Volpino (Bg).

La Committente mette a disposizione dell'Appaltatore, a titolo gratuito, per il tempo, le quantità e con le modalità strettamente necessarie al completamento dei servizi oggetto dell'appalto:

- Forza elettromotrice 400V Trifase, 50 Hz;
- Illuminazione tramite impianto fisso di cantiere;
- Aria compressa;
- Acqua per il lavaggio;
- lo scalo di alaggio esterno ed il travel lift (avente portata di 130 t) il cui utilizzo deve essere concordato con la Committente ed è subordinato alle altre attività della stessa.

Qualora si rendessero necessari interventi di sollevamento non effettuabili con le attrezzature della Committente, la spesa relativa agli eventuali interventi o noli dei mezzi di sollevamento è a totale carico dell'Appaltatore.

L'uso che l'Appaltatore fa degli impianti messi a disposizione c/o il cantiere della Committente si intende effettuato con piena ed esclusiva responsabilità verso terzi e nei confronti degli Organi tutori nel pieno e scrupoloso rispetto delle leggi da parte dell'Appaltatore medesimo.

Resta inteso che l'Appaltatore si obbliga, a fronte di richiesta scritta della Committente, a liberare lo scalo di alaggio in relazione a fatti e/o necessità e/o esigenze di servizio della Committente stessa che rivestono carattere di urgenza.

#### ART. 9 - SORVEGLIANZA DELLA COMMITTENTE

Alla Committente è riconosciuto il diritto di sorvegliare l'esecuzione delle prestazioni in argomento. Ai rappresentanti della Committente stessa è pertanto concesso il diritto di accedere liberamente ed in qualunque momento al luogo di lavoro ed in qualunque altro posto delle officine e magazzini dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori e/o subfornitori nel quale siano in corso lavori attinenti alla motonave in questione e dove si trovano in preparazione o immagazzinati i materiali destinati all'esecuzione degli stessi.

La sorveglianza esercitata dalla Committente nel modo sopra menzionato non modifica e non

diminuisce in modo alcuno la responsabilità dell'Appaltatore relativamente alla qualità del lavoro, alle caratteristiche di prestazione e ai termini di consegna.

La funzione dei rappresentanti della Committente è svolta nell'esclusivo interesse della Committente medesima ed i suoi atti non escludono in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a qualsiasi titolo verso terzi.

#### ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte, nel pieno ed incondizionato rispetto delle norme di legge vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nella Specifica Tecnica, nei disegni, nel DUVRI, nella lettera di invito, nonché nell'offerta tecnica ed economica, timbrati e firmati dal legale rappresentante dell'Appaltatore medesimo in ogni pagina per accettazione di tutto quanto in essi contenuto.

L'Appaltatore si obbliga inoltre:

- a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore medesimo non può pertanto avanzare pretesa di compensi ad alcun titolo nei confronti della Committente. Sono a carico dell'Appaltatore le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme in argomento;
- ad eseguire le prestazioni contrattuali impiegando, a sua cura e spese, tutte le attrezzature, macchinari e personale necessari per l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte;
- a fornire il materiale necessario ad eseguire le prestazioni in argomento, secondo le prescrizioni indicate nella Specifica Tecnica ed in conformità a quanto rappresentato nell'offerta tecnica;
- a consentire alla Committente di effettuare i controlli diretti a verificare la corretta esecuzione delle prestazioni, nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- ad osservare nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali le indicazioni operative e di indirizzo che la Committente dovesse eventualmente impartire;
- a comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni in argomento, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- a non opporre alla Committente alcuna eccezione, contestazione e pretesa inerente le prestazioni oggetto dell'appalto;
- ad eseguire le manutenzioni di carattere ordinario e straordinario di tutte le opere eseguite fino alla data del collaudo;
- a garantire il libero accesso e transito sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, al personale della Committente e di altre Ditte incaricate dalla Committente medesima.

#### ART. 11- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Committente o di terzi, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni stesse, impegnandosi a far fronte a sue spese ad ogni risarcimento dei danni conseguenti.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'inosservanza di leggi e/o regolamenti vigenti, nonché all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a tenere indenne e manlevata la Committente da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.

L'Appaltatore risponde totalmente ed incondizionatamente, sia civilmente che penalmente, del funzionamento e della sicurezza dell'opera in questione e delle parti da questa interessata, tenendo sollevata ed indenne la Committente, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi.

L'Appaltatore inoltre è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nello stesso e negli elaborati di gara, sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

E' esclusa qualsiasi responsabilità della Committente per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare, per qualsiasi causa, all'Appaltatore e ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente appalto. Resta inteso che all'Appaltatore non verrà riconosciuto alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si dovessero verificare durante il corso dei lavori a materiali giacenti in cantiere o in stabilimento, ovvero durante il trasporto dei medesimi, di attrezzature e macchinari di cantiere, nonché occorsi a qualsiasi opera provvisoria o definitiva facente parte dell'appalto.

#### ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore si impegna a costituire in favore della Committente, in anticipo rispetto alla data del verbale di inizio lavori, una polizza di assicurazione, unitamente alle condizioni generali e particolari di polizza, a copertura dei danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, che si verificano nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta polizza dovrà prevedere i seguenti massimali:

- copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione: € 1.000.000,00 (unmilione/00);
- copertura assicurativa della responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione delle opere: € 1.000.000,00 (unmilione/00).

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data del verbale di inizio lavori e cessare alla data del verbale di collaudo.

Eventuali clausole o accordi previsti nel contratto di assicurazione non limitano la responsabilità dell'Appaltatore.

Tutte le perdite e/o danni che non sono indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, avendo le suddette coperture assicurative il solo scopo di ulteriore garanzia.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Committente.

L'Appaltatore comunicherà immediatamente per iscritto alla Committente l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, della suddetta polizza assicurativa. Altresì, l'Appaltatore dovrà comunicare alla compagnia assicuratrice qualsiasi cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione delle opere e farà in modo che la copertura assicurativa sia sempre adeguata a quanto previsto nel contratto e, su richiesta, l'Appaltatore fornirà alla Committente copia della polizza e relativa conferma di validità.

#### ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

**Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 26/2023 l'Appaltatore ha presentato in data 29/02/2024 idonea garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, n. 440058614, per un importo di €88.062,50 (ottantottomilasestantadue,50 euro), rilasciata da Agenzia LA SPEZIA VIA CHIODO Cod. 094 00 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323, valevole per l'intera durata contrattuale, pari al 5% dell'importo del presente contratto.**

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Ai sensi dell'Art. 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, la Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per l'espletamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nell'esercizio delle proprie funzioni. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale, secondo quanto disposto dall'Art. 117, comma 3, del d.lgs. 36/2023, qualora, in corso di esecuzione, sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la

medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

#### ART. 15 RAPPRESENTANTE

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente il nominativo del proprio rappresentante che assicuri l'esercizio delle attività necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni a norma di contratto.

Detto rappresentante, che deve essere dotato di requisiti di idoneità tecnici e morali e del cui operato l'Appaltatore è pienamente responsabile, dovrà essere reperibile in ogni momento, in modo che nessuna attività possa essere ritardata a causa della sua indisponibilità.

#### ART.16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai fini della sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori, l'Appaltatore deve attenersi a quanto contenuto nel DUVRI, nel proprio Documento di Valutazione dei rischi, alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. per quanto applicabili e alle altre norme vigenti in materia, nonché alle indicazioni e prescrizioni eventualmente impartite sul punto dalla Committente.

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente copia del proprio DVR relativo all'appalto in questione al fine di coordinarlo con il DUVRI redatto dalla Committente. L'Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di difesa e alle opere provvisorie, nonché ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie al fine di garantire la vita e l'incolumità dei propri lavoratori, del personale della Committente, del personale delle altre imprese eventualmente presenti e di terzi.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ispezioni ed accertamenti al fine di verificare il rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto sopra specificato.

Resta inteso che la presenza sul luogo del personale della Committente né limita né riduce la responsabilità dell'Appaltatore ai fini del rispetto delle citate disposizioni.

La Committente si riserva la facoltà di sospendere o interrompere i lavori qualora l'Appaltatore non provveda alla corretta applicazione delle misure di sicurezza.

In tal caso, eventuali sospensioni dei lavori disposte dalla Committente non comportano alcuna proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori medesimi.

Ad avvenuta ultimazione delle prestazioni l'appaltatore provvede a rimuovere ogni materiale curando

che l'intera opera, ivi comprese le finiture, possa essere immediatamente utilizzata senza pregiudizio e/o difficoltà.

#### ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nei confronti dei propri dipendenti l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di salute e sicurezza, nonché in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni contrattuali in argomento, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data e nelle località di esecuzione delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore deve continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo Nazionale non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore deve comunicare per iscritto alla Committente i nominativi del personale impiegato con l'indicazione dei dati anagrafici, del numero di iscrizione agli Istituti di previdenza e assistenza, delle qualifiche e delle mansioni.

Analoga comunicazione deve essere effettuata prima di ogni variazione del personale utilizzato.

Dietro semplice richiesta da parte della Committente, l'Appaltatore deve provvedere all'immediata sostituzione dei lavoratori che per qualsiasi motivo non risultassero di gradimento della Committente.

E' fatto comunque obbligo all'Appaltatore di fornire alla Committente, entro i termini prefissati dalla stessa, ogni altra informazione relativa all'impiego della manodopera.

In virtù di quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del d.lgs 81/2008 il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto deve essere munito, a spese e cura dell'Appaltatore, di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

E' inoltre esclusa qualsiasi responsabilità del Committente per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o di un subappaltatore si procederà a norma dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

#### ART. 18 - GARANZIA

Così come specificato nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, tutte le prestazioni contrattuali e tutte le forniture di competenza dell'Appaltatore stesso devono essere garantite per un periodo di 25 (venticinque) mesi dalla data del verbale di collaudo.

In generale la garanzia consiste nell'obbligo di sostituire i pezzi inservibili per accertato difetto di materiale, di lavorazione o progettazione e comunque di effettuare tutte le riparazioni delle avarie che dovessero verificarsi, sempreché le stesse siano riconosciute non imputabili a guasti prodotti da forza maggiore o da imperizia nell'uso.

L'Appaltatore deve effettuare un sopralluogo **entro e non oltre il termine di 2** giorni lavorativi dalla segnalazione della Committente da effettuarsi a **mezzo pec.** Successivamente al suddetto sopralluogo l'Appaltatore deve comunicare per iscritto alla Committente le modalità e le tempistiche necessarie per la risoluzione dell'avaria.

Resta inteso che la mancata effettuazione del sopralluogo entro il suddetto termine o il mancato rispetto delle tempistiche di ripristino può comportare l'applicazione delle penalità di cui al successivo art.16.

Sono esclusi da garanzia i guasti prodotti da causa di forza maggiore, da imperizia nell'uso, e tutte quelle parti che per loro natura ed uso sono soggette ad inevitabili deterioramenti, nonché gli eventuali danni consequenziali.

Le sostituzioni o riparazioni, in generale, sono eseguite con materiali e pezzi finiti, modificati se necessario e pronti al montaggio, nonché con la sorveglianza, se richiesta, del tecnico delegato all'uopo dall'Appaltatore, forniti gratuitamente.

Nel caso si tratti di parti avariate per difetto di progettazione e tali da dovere essere sostituite con varianti a carattere sostanziale, e nel caso si tratti di modifiche di aggiornamento, per dette parti modificate e per altre il cui comportamento e funzionamento è in stretta connessione con le stesse, gli obblighi di garanzia si intendono protratti per ulteriori 25 mesi dalla installazione delle parti modificate.

Le prestazioni di mano d'opera occorrenti per la sostituzione delle parti difettose e per l'eventuale introduzione di modifiche di aggiornamento si intendono a carico dell'Appaltatore.

La garanzia cessa automaticamente in caso di modificazione, in assenza del tecnico delegato

dall'Appaltatore e senza il consenso e l'assistenza tecnica dell'Appaltatore, di parti essenziali ed importanti agli effetti del mantenimento delle condizioni di efficienza e di buon funzionamento della motonave e tali da richiedere l'intervento di personale specializzato dell'Appaltatore ed il suo consenso.

#### ART.19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione e dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, dietro semplice denuncia, nei seguenti specifici casi:

- inosservanza del termine perentorio di cui all'art.5 assegnato dalla Committente all'Appaltatore per la consegna dei lavori;
- gravi e ripetute violazioni delle disposizioni che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori;
- difetto del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per il presente affidamento;
- accertata sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto;
- ingiustificata sospensione anche parziale delle prestazioni contrattuali;
- applicazione di penali che supera cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale – vd. art. 20;
- cessione di tutto o parte del contratto – vd. art. 21;
- subappalto non autorizzato – vd. art. 22;
- transazioni eseguite in violazione di quanto stabilito dall'art.3 della legge 136/2010, ossia senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni – vd. art. 24;
- violazione da parte dell'Appaltatore e dei propri dipendenti del codice etico della Committente.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto la cauzione definitiva è incamerata integralmente dalla Committente senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### ART. 20 – PENALI

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'Appaltatore, che non sia dovuto a cause di forza maggiore o giustificato da apposita concessione di proroga o da ingiunzione di sospensione disposta dalla Committente, la Committente stessa ha la facoltà di applicare una penale giornaliera, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso.

La Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero di avvalersi sulla cauzione definitiva (ovvero sulla cauzione prestata ai fini degli obblighi di garanzia), senza bisogno di diffida, o procedimento giudiziario.

Ferma l'applicazione delle penali di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto in danno all'Appaltatore.

Resta inteso che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in ogni caso il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora la Committente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Le penali sono cumulabili. Qualora l'importo totale delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'ammontare netto contrattuale, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore ai sensi dell'Art. 1453 c.c.

L'applicazione delle penali non esime l'Appaltatore della corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

#### ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 è espressamente vietato cedere il presente contratto, a pena di nullità.

#### ART.22 – SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art.119 del d.lgs. 36/2023, fermi restando gli oneri di comunicazione e di acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte della Committente.

Ai sensi del comma 11 del citato art.119 la Committente corrisponde direttamente al subappaltatore

l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Resta inteso che il pagamento nei confronti dei subappaltatori verrà effettuato dal Committente in occasione della maturazione del primo stato di avanzamento utile di cui all'art.3, successivo alla maturazione del credito del subappaltatore medesimo.

L'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione dei subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.119, comma 12 del D.Lgs 36/2023 l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### ART. 23 – SPESE VARIE

Sono a totale carico dell'Appaltatore se richieste dalla Committente le spese di stipulazione, di scritturazione del Contratto e delle copie occorrenti, nonché le spese di bollo, e le eventuali spese per imposta di registro (a tassa fissa) ed accessori, e per altre eventuali tasse ed imposte inerenti e conseguenti al contratto.

#### ART.24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, i pagamenti, fino a nuova diversa comunicazione, verranno effettuati a cura della Committente esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato, intestato all'Appaltatore e comunicato in fase di sottoscrizione del presente ordine.

La fatturazione dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore:

- il numero dell'ordine (ODA/Contratto);
- il numero del CIG.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9, legge 136/2010, l'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra l'Appaltatore e subcontraenti, il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura della provincia di Brescia.

#### ART. 25 – REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dell'ISTAT: valore medio tra indice dei prezzi al consumo, indice dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, ai sensi dell'Art. 60, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 36/2023.

#### ART. 26 – PROPRIETA' DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Gli elaborati del progetto esecutivo, dopo che sarà stato interamente pagato il compenso dovuto all'Appaltatore per la prima rata di cui al precedente art. 3, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente.

#### ART. 26 - RINVIO ALLA LEGGE

L'Appaltatore deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia ed assicurarne il rispetto e l'applicazione anche da parte del proprio personale e dei propri incaricati.

L'Appaltatore medesimo deve inoltre garantire e manlevare la Committente contro i ricorsi ed azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte sua e dei suoi dipendenti.

#### ART .27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 "Codice in materia dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679, la Committente procede al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su citato codice e per le finalità strettamente connesse alla gestione del presente contratto, l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, e per l'adempimento degli obblighi

legali ad esso connesso e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il Titolare del trattamento è Navigazione Lago di Iseo S.r.l. nella persona del legale rappresentante.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed eventualmente utilizzati per altri incarichi.

L'interessato gode dei diritti di cui agli Artt. 15-21 del Reg. EU 2016/679, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Committente.

#### ART. 28 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui la Committente viene a conoscenza della sua accettazione da parte dell'Appaltatore.

La data di avvenuta stipula del presente contratto è pertanto comprovata dalla data e dal numero di protocollo apposto dall'ufficio Segreteria della Committente sul contratto restituito dall'Appaltatore debitamente firmato digitalmente dal suo legale rappresentante.

#### ART.29 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, ed alla risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

PER LA COMMITTENTE (firmato digitalmente) .....

PER L'APPALTATORE (firmato digitalmente) .....

#### ART.30 CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le parti previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, dichiarano espressamente di approvarle ed accettarle, pertanto provvedono alla loro sottoscrizione.

PER LA COMMITTENTE (firmato digitalmente) .....

PER L'APPALTATORE (firmato digitalmente) .....



